



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI - PROCEDURE
ESPROPRIATIVE E CONTENZIOSO (ILPM)**

Assunto il 20/09/2019

Numero Registro Dipartimento: 1680

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11484 del 23/09/2019

**OGGETTO: ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42-BIS DEL D.P.R. N. 327/2001, DI BENI
INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE NEL
COMUNE DI PENTONE (CZ) - SENTENZA DEL T.A.R. CALABRIA - CATANZARO, SEZ. 1A, N.
947/2015. REVOCA DECRETO N. 10617 DEL 03/09/2019.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- la Legge Regionale n. 7 del 13 marzo 1996, recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale", ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la Delibera di G.R. 21.6.1999, n. 2661, recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e succ. modif. ed integrazioni";
- gli artt.4, 10, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
- il decreto n. 354 del 21/6/1999 del Presidente della Regione, recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 05/02/2015, avente ad oggetto "Approvazione della nuova macro - struttura della Giunta Regionale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 17/04/2015, di modificazione ed integrazione della D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 16/12/2015, recante "*Approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013*" la quale, tra l'altro, ha disposto che gli incarichi dirigenziali apicali, attualmente ricoperti in reggenza, rimangono transitoriamente in vigore;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 12/07/2016, avente ad oggetto: "*Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con Delibera n. 541/2015 e s.m.i. - Determinazione della entrata in vigore*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 17/02/2017, avente ad oggetto: "*Revisione della struttura organizzativa della giunta regionale e approvazione atto d'indirizzo per la costituzione degli uffici di prossimità (Udp)*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 29/09/2017, avente ad oggetto: "*Modifiche e integrazioni al regolamento n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.*" e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 29/09/2017, avente ad oggetto: "*Modifiche e integrazioni al regolamento n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.*" e ss.mm.ii.;

VISTE La D.G.R. n. 643 del 18/12/2018, con la quale è stato individuato l'ing. Domenico Pallaria, per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

- Il successivo D.P.G.R. n.139 del 19/12/2018 con il quale è stato conferito all'ing. Domenico Pallaria, l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

- La D.G.R. n. 160 del 16/04/2019, con la quale è stato prorogato l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", all'ing. Domenico Pallaria;

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 7890 del 05/07/2016, col quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore n. 1, "*Affari Generali Giuridici Ed Economici - Procedure Espropriative e Contenzioso*" del Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità, all'Avv. Filomena Tiziana Corallini;

VISTA la L.R. n. 49 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021"

VISTA la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs 23.6.2011, n.118).

VISTA la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (art.39, c.10, D.Lgs 23.6.2011, n.118)"

PREMESSO CHE:

- i Sigg.ri Rosano Caterina, Caroleo Fioramante e Caroleo Francesco, sono contitolari di un appezzamento di terreno contraddistinto in Catasto al Foglio n. 1 del comune di Pentone (CZ), Particella n. 362, acquistato dalla Sig.ra Rosano Caterina e dal Sig. Caroleo Benito in seguito ad atto di compravendita del 10 aprile 1984, Rep. 2352, Racc. 1322, registrato in Catanzaro il 02.05.1984 al n.1881, rep. n.2352,
- su tale particella insiste, sin dal momento dell'acquisto, una infrastruttura acquedottistica regionale (serbatoio) per la fornitura d'acqua potabile nel Comune di Pentone;

- che tale infrastruttura è afferente al progetto PS 26/3066 lav. 659 "Acquedotto Alto Simeri, Diramazione per i comuni di Taverna, Albi, Pentone, Sorbo San Basile e Fossato Serralta", inserita fra i progetti ed opere trasferiti dall'Agensud alla Regione Calabria, con decreto del Commissario ad acta n. 4699 del 03/07/1995, a seguito della soppressione dell'intervento straordinario nel mezzogiorno di cui al D.Lgs. n. 96/93;
- a seguito della notifica ai Sigg.ri Rosano-Caroleo dell'avviso di accertamento n. CZ0175863.002/2012 del 12/10/2012, dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Catanzaro, riguardante l'attribuzione di rendita catastale presunta a fabbricato (l'infrastruttura acquedottistica), non dichiarato in Catasto, i medesimi, con nota del 30/11/2012, hanno chiesto alla Regione Calabria di produrre la documentazione attestante la proprietà del bene in discorso;
- successivamente, in mancanza dei documenti richiesti, i Sigg.ri Rosano Caterina, Caroleo Fioramante e Caroleo Francesco, con nota del 05/05/2014, hanno presentato alla istanza Regione Calabria volta ad ottenere un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;
- sul ricorso n. R.G. n. 1772/2014, dei Sigg.ri Rosano Caterina, Caroleo Fioramante e Caroleo Francesco, per l'annullamento della illegittimità del silenzio serbato sull'istanza del 06/05/2014, volta ad ottenere un provvedimento ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 da parte della Regione Calabria, il T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. prima, ha emesso la Sentenza n. 947/2015, con la quale è stato ordinato alla Regione di emettere una pronuncia esplicita sull'istanza entro e non oltre un termine di giorni 30 dalla comunicazione della sentenza e, per il caso di ulteriore inottemperanza, a tale compito provvederà nel termine di giorni 90, il Prefetto di Catanzaro o un funzionario da questi delegato, quale Commissario ad Acta;
- il Prefetto di Catanzaro, con atto del 25/06/2015, prot. n. 56387, delegava l'Ing. Francesco Pontieri presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria, ad espletare gli adempimenti di cui alla Sentenza del T.A.R.;
- l'Ing. Francesco Pontieri dopo avere proceduto a verificare che l'infrastruttura acquedottistica serbatoio, a seguito di attribuzione di rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10 del D.L. 78/2010, era stata distinta in Catasto al Foglio n. 1, Part. 402, Sub 1 Categoria C/2, (dati derivanti da: costituzione del 24/04/2012 protocollo n. CZ0063954 in atti dal 24/04/2012 – n. 2540.1/2012) si dimetteva dall'incarico;
- il Prefetto di Catanzaro ha nominato nuovo Commissario ad acta, l'Ing. Vincenzo De Sarro, funzionario dell'Anas S.p.A. di Catanzaro;
- il Commissario ad acta Ing. Vincenzo De Sarro, ha proceduto a far eseguire l'accatastamento del serbatoio, che oggi risulta distinto in Catasto al Foglio n. 1, Part. 402, Sub 2, Categoria E/9, ed ha adottato il decreto n. 3 del 04/08/2017, repertoriato al n. 9577 del 30-08-2017, di espropriazione dei tale unità immobiliare (serbatoio) senza determinazione di indennizzi;
- che a seguito di tale accatastamento, l'originaria particella distinta al catasto terreni al foglio di mappa n. 1 del comune di Pentone è stata soppressa (frazionamento del 14/02/2017 protocollo n. CZ0018280 in atti dal 14/02/2017, presentato il 14/02/2017 – n. 18280.1/2017), originando i seguenti immobili: Foglio 1 particella 405; foglio 1 particella 402; foglio 1 particella 406;
- i Sigg.ri Rosano Caterina, Caroleo Fioramante e Caroleo Francesco, ritenendo il decreto del Commissario ad acta n. 9577 del 30-08-2017, non rispondente ai dettami di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, in data 25/09/2017, hanno rivolto ricorso, ex art. 117, comma 4 del D.Lgs. 104/2010, al T.A.R. per la Calabria, affinché si ordinasse al Commissario ad acta, l'integrazione del decreto con l'acquisizione di tutte le opere eseguite dalla Regione Calabria sulla originaria particella n. 362, quali posa di tubazioni e raccordi, indispensabili per il funzionamento dello stesso serbatoio, e altresì, l'attribuzione degli indennizzi previsti dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;
- il T.A.R. per la Calabria, all'udienza del 29/11/2017, ha preso atto della volontà della Regione Calabria di completare la procedura di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'art. 42-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di dichiarazione di pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., prevede la corresponsione di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, da determinarsi in misura corrispondente al valore del bene; di un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale e, a titolo risarcitorio, per il periodo di occupazione senza titolo, l'interesse del 5% annuo sul valore venale dei beni;

CONSIDERATO che, trattandosi nel caso di infrastrutture acquedottistiche, i beni illegittimamente ablati sono da iscrivere nell'inventario dei beni demaniali della Regione Calabria ex art. 822, comma 2, del

codice civile, per come disposto dagli art. 1, comma 3 della L.R. 15/1992, recante “*Disciplina dei beni in proprietà della Regione*” e dall’art. 12, comma 1, lett. a), della L.R. 9/2007;

VISTA la relazione di stima del 15/01/2019, del Geom. Domenico Cimino, dipendente di Azienda Calabria Lavoro, assegnato al Settore 1 del Dipartimento Infrastrutture-LL.PP.-Mobilità, con la quale è stato individuato il valore venale dei beni di proprietà dei Sigg.ri Rosano-Caroleo interessati dalla realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio:

- Catasto Urbano - Foglio di mappa n. 1 del comune di Pentone, Part. 402, Sub 2, interessata dalla realizzazione del serbatoio ed oggetto della Sentenza del T.A.R. n. 947/2015;

- Catasto Terreni - Foglio di mappa n. 1 del comune di Pentone, Partt. 352, 354, 405 e 406, interessate dalla strada di accesso al serbatoio e da condotte interrato, oggetto del ricorso del 25/09/2017, con la quale i Sigg.ri Rosano-Caroleo hanno domandato al T.A.R. Calabria, di voler ordinare al Commissario ad acta, l’integrazione del decreto con l’acquisizione di tutte le opere eseguite dalla Regione Calabria sulla originaria particella n. 362, quali posa di tubazioni e raccordi, indispensabili per il funzionamento del serbatoio;

VISTA la relazione del Geom. Domenico Cimino del 15/01/2019, con la quale si provvede, altresì, ad effettuare il calcolo degli indennizzi per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsti dall’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dovuti ai proprietari dei beni illegittimamente ablati, dalla quale risulta che l’importo totale degli indennizzi da corrispondere ammonta a complessivi € 11.605,02, (di cui € 4.702,50 quale valore venale dei beni; € 470,25 a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale ed € 6.315,67+116,60 a titolo risarcitorio, per il periodo di occupazione senza titolo);

VISTO il decreto n. 1034 del 01/02/2019 col quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio, per un importo complessivo pari ad € 12.903,02 (€ 11.605,02+€ 1.298,00), occorrente per l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dei beni illegittimamente occupati per la realizzazione di infrastrutture acquedottistiche regionali, distinti al Catasto Urbano al Foglio di mappa n. 1 del comune di Pentone, Part. 402, Sub 2 ed al Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 1 del comune di Pentone, Partt. 352, 354, 405 e 406, in ottemperanza alla Sentenza del T.A.R. Calabria, Sez. 1^a, n. 947/2015; alla conseguente corresponsione degli indennizzi previsti dallo stesso art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., pari a complessivi € 11.605,02 ed al versamento delle relative imposte di registro, ipotecarie e catastali, pari a complessivi € 1.298,00;

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto di riconoscimento del debito n. 1034 del 01/02/2019, è stato inoltrato al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze e quest’ultimo, lo ha trasmesso al Consiglio Regionale con la D.G.R. n. 105/2019, ai fini del riconoscimento della legittimità ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 118/2001;

- il Dipartimento Bilancio con nota prot. n. 238257 del 25/06/2019 ha trasmesso la D.G.R. n. 260 del 21/06/2019 avente ad oggetto “*Variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. (203411)*”, con la quale si comunica che è da intendersi riconosciuta per decorrenza dei termini la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. 118/2011;

- con la sopraddeita D.G.R. n. 260/2019 è stata apportata la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 relativamente al debito riconosciuto col Decreto n. 1034/2019 per l’importo complessivo di € 12.903,02, con imputazione della somma sui seguenti capitoli:

- U9090401001 “*Spese per il pagamento di debiti fuori bilancio – Spese per risarcimento danni (art. 73 comma 1 del D.Lgs. 118/2001)*”, per l’importo di € 11.018,17;

- U9011101101 “*Spese per il pagamento di debiti fuori bilancio – Interessi di mora (art. 73 comma 1 lett a) del D.Lgs. 118/2001)*”, per l’importo di € 586,85;

- U9090401102 “*Spese per il pagamento di debiti fuori bilancio – Imposta di registro (art. 73 comma 1 lett a) del D.Lgs. 118/2001)*”, per l’importo di € 1.298,00;

VISTO il decreto n. 8879 del 23/07/2019 col quale si è provveduto all’impegno della spesa complessiva di € 12.903,02 sui capitoli di bilancio nn. U9090401001 (per € 11.018,17), U9011101101 (per € 586,85), U9090401102 (per € 1.298,00);

VISTO il decreto n. 9790 del 07-08-2019, col quale è stata disposta la liquidazione, in favore dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro, della somma complessiva di € 1.298,00, (di cui: € 1.198,00 per imposta di registro; € 50,00 per imposta catastale ed € 50,00 per imposta ipotecaria), dovute per la registrazione dell’adottando decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dei beni distinti al Catasto Urbano al Foglio di mappa n. 1 del comune di Pentone, Part. 402, Sub 2 ed al Catasto Terreni al Foglio n. 1 del comune di Pentone, Particelle nn. 352,354, 405 e 406;

VISTO il proprio decreto n. decreto n. 10617 del 03/09/2019, avente ad oggetto: *“Acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, di beni interessati dalla realizzazione di infrastrutture acquedottistiche nel comune di Pentone (CZ) – Sentenza del T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. 1^a, n. 947/2015”* col quale è stata disposta l’acquisizione coattiva sanante, non retroattiva, in favore della Regione Calabria, degli immobili, siti nel comune di Pentone (CZ), distinti in Catasto Fabbricati al Foglio di mappa n. 1, Particella n. 402, Sub 2, Categoria E/9 ed in Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 1, Particelle nn. 352-354-405-406;

CONSIDERATO che in sede di richiesta di registrazione di tale atto (entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, recante Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), gli uffici dell’Agenzia della Entrate hanno rilevato che, l’importo versato a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale, della somma complessiva di € 1.298,00, (di cui: € 1.198,00 per imposta di registro; € 50,00 per imposta catastale ed € 50,00 per imposta ipotecaria), già oggetto di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al citato decreto n. 1034 del 01/02/2019 e liquidata in favore dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro, col sopra citato decreto n. 9790 del 07-08-2019, risultava insufficiente dovendo gli uffici liquidare l’imposta sulla base dell’aliquota massima prevista (15% per i terreni agricoli), in mancanza, nel corpo del decreto stesso, di specificazioni sulle modalità di calcolo dell’imposta, non rilevando a tal fine quelle espressamente indicate nella relazione di stima e nella scheda allegata al citato decreto di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 1034 del 01/02/2019;

CONSIDERATO di conseguenza che, non si potuto procedere alla registrazione del decreto n. 10617 del 03/09/2019, a causa dell’insufficienza della somma versata a titolo di imposta di registro per come determinata nel procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio;

CONSIDERATO che, gli uffici dell’Agenzia della Entrate, hanno comunicato che, qualora le modalità di calcolo dell’imposta fossero state indicate nel decreto oggetto del procedimento di registrazione, gli uffici avrebbero potuto procedere a calcolare l’imposta ed alla registrazione dell’atto;

RITENUTO opportuno, al fine di evitare di incorrere nelle ipotesi sanzionatorie previste per il ritardato pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, dall’art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 (sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta), dovere procedere alla revoca in autotutela del proprio decreto n. 10617 del 03/09/2019, procedendo, contestualmente, al fine di ottemperare a quanto disposto con la Sentenza del T.A.R. Calabria, Sez. 1^a, n. 947/2015, ad adottare il decreto di acquisizione dei beni illegittimamente occupati per la realizzazione di infrastrutture acquedottistiche regionali, distinti al Catasto Urbano al Foglio di mappa n. 1 del comune di Pentone, Part. 402, Sub 2 ed al Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 1 del comune di Pentone, Partt. 352, 354, 405 e 406, indicando, nel corpo dell’atto gli elementi necessari al calcolo della relativa imposta di registro;

RICHIAMATA la relazione di stima allegata al citato decreto di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 1034 del 01/02/2019, con la quale, in ragione delle destinazioni urbanistiche dei terreni da acquisire, è stato individuato il valore di tali beni:

- area edificabile mq. 524,50 x 7,00 €/mq. = € 3.671,50;

- area agricola e strada mq. 515,650 x € 2,00 €/mq. = 1.031,00,

per un valore complessivo di € 4.702,50, e alla conseguente determinazione degli indennizzi previsti dall’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001:

- € 4.702,50 (valore venale)

- € 470,25 (10% del valore venale – indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale)

- € 6.432,27 (5% annuo del valore venale dei beni, calcolato sul valore degli immobili in ogni anno successivo alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione senza titolo),

per un totale complessivo di € 11.605,02; richiamata, altresì, la scheda allegata al decreto n. 1034/2019, relativa al calcolo dell’importo dell’imposta di registro, effettuato applicando le aliquote del 9% (sulla porzione di indennizzo riguardante la parte di terreno edificabile) e del 15% (sulla porzione di indennizzo riguardante la parte di terreno avente natura agricola), come segue:

- incidenza percentuale del valore del terreno edificabile = 78,075% dell’importo complessivo dell’indennizzo = (€ 11.605,02 x 78,075%) = € 9.060,68

aliquota 9% = € 9.060,68 x 9/100 = € 815,46 arr. € 816,00;

- incidenza percentuale del valore del terreno agricolo = 21,925% dell’importo complessivo dell’indennizzo = (€ 11.605,02 x 21,925%) = € 2.544,40

aliquota 15% = 2.544,40 x 15/100 = 381,65 arr. € 382,00;

- Imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, € 50,00 + € 50,00 = € 100,00,
per un totale complessivo di € 1.298,00;

VISTO il comma 4 dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., col quale si dispone che col provvedimento di acquisizione deve essere liquidato l'indennizzo e disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni e che l'atto deve essere notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto la condizione sospensiva del pagamento o del deposito dell'indennizzo ed è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2015, che definisce il procedimento di cui all'art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni, come una sorta di procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, e quindi sintetizza *uno actu* lo svolgimento dell'intero procedimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma;

CONSIDERATO che l'acquisizione di cui al presente atto non soggiace al divieto di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111, in forza di quanto disposto dall'art. 10-bis, rubricato "Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", della Legge n. 64/2013, secondo il quale tale limite non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO CHE occorre dare corso a quanto disposto con la Sentenza del T.A.R. Calabria, Sez. 1^a, n. 947/2015 e alla manifestazione di volontà della Regione Calabria di completare la procedura di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, di cui il T.A.R. per la Calabria, a seguito del ricorso, ex art. 117, comma 4 del D.Lgs. 104/2010, ha preso atto all'udienza del 29/11/2017;

VALUTATI gli interessi in conflitto e ritenuto che non sussistono ragionevoli alternative all'adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni, attesa l'attuale destinazione dei beni in discorso e la conseguente impossibilità di provvedere al ripristino dello stato di fatto preesistente all'occupazione e alla restituzione ai legittimi proprietari, che comporterebbe costi eccessivamente elevati determinati dalle opere di demolizione del serbatoio e di rimozione delle condotte interrato, con conseguente interruzione del servizio di erogazione dell'acqua potabile e considerato, inoltre, che i contrapposti interessi privati sono essenzialmente riconducibili ad aspetti economici;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta immediata assunzione di oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione, dovendosi procedere con atti successivi al pagamento o al deposito degli indennizzi previsti e pertanto non deve contenere la dichiarazione prevista dall'art. 4 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per i motivi espressi in premessa, di revocare, in autotutela, il proprio decreto n. 10617 del 03/09/2019.

Di rinnovare, per i motivi di cui in premessa, la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione del diritto di proprietà dei beni distinti al Catasto Urbano al Foglio di mappa n. 1 del comune di Pentone, Particella 402, Sub 2 (serbatoio) ed al Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 1 del comune di Pentone, Particelle 352, 354, 405 e 406 (strada di accesso al serbatoio e particelle interessate dalle condotte acquedottistiche interrate).

Di disporre l'acquisizione coattiva sanante, non retroattiva, in favore della Regione Calabria, con sede presso la Cittadella regionale, loc. Germaneto – Catanzaro, C.F. 02205340793, dei seguenti immobili, siti nel comune di Pentone (CZ):

- Catasto Fabbricati - Foglio di mappa n. 1, Particella n. 402, Sub 2, Categoria E/9, intestato a:
Regione Calabria – Dipartimento n. 9 con sede in Catanzaro, (C.F. 00783280795);

- Catasto Terreni - Foglio di mappa n. 1, Particelle nn. 352-354-405-406, intestate a:

Caroleo Fioramante, nato a _____ il _____, C.F. _____, prop. per 1/18;

Caroleo Francesco nato a _____ il _____, C.F. _____, prop. per 1/18; Caroleo

Giovanni, nato a _____ il _____, C.F. _____, prop. per 1/18; Rosano Caterina,

nata ad _____ il _____, C.F. _____, prop. Per 15/18.

Detti beni, pertanto, sono trasferiti in proprietà in capo alla Regione Calabria, con sede presso la Cittadella regionale, loc. Germaneto – Catanzaro, C.F. 00783280795, ad ogni effetto di legge ai sensi del disposto dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..

Di disporre la notificazione del presente provvedimento ai Sig.ri Caroleo Fioramante, Caroleo Francesco, Caroleo Giovanni e Rosano Caterina.

Nel caso di accettazione degli indennizzi determinati col presente atto, di disporre, con separato atto, la corresponsione di tali somme agli aventi diritto, a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e, a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione senza titolo, dei relativi interessi sul valore venale del bene, come previsti dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, pari alla somma complessiva di € 11.605,02; ovvero, in mancanza di accettazione, di disporre, con separato atto, il deposito di tale somma presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro.

Di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà è sotto la condizione sospensiva di cui al comma 4 dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..

Di dare atto che il valore dei beni oggetto della presente acquisizione è stato determinato, in ragione delle destinazioni urbanistiche dei terreni da acquisire, con la relazione di stima allegata al decreto di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 1034 del 01/02/2019, come segue:

- area edificabile mq. 524,50 x 7,00 €/mq. = € 3.671,50;
- area agricola e strada mq. 515,650 x € 2,00 €/mq. = 1.031,00,

per un valore complessivo di € 4.702,50, ed alla conseguente determinazione degli indennizzi previsti dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001:

- € 4.702,50 (valore venale)
- € 470,25 (10% del valore venale – indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale)
- € 6.432,27 (5% annuo del valore venale dei beni, calcolato sul valore degli immobili in ogni anno successivo alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione senza titolo),

per un totale complessivo di € 11.605,02; richiamata, altresì, la scheda allegata al decreto n. 1034/2019, relativa al calcolo dell'importo dell'imposta di registro, effettuato applicando le aliquote del 9% (sulla porzione di indennizzo riguardante la parte di terreno edificabile) e del 15% (sulla porzione di indennizzo riguardante la parte di terreno avente natura agricola), come segue:

- incidenza percentuale del valore del terreno edificabile = 78,075% dell'importo complessivo dell'indennizzo = (€ 11.605,02 x 78,075%) = € 9.060,68; aliquota 9% = € 9.060,68 x 9/100 = € 815,46 arr. € 816,00;
- incidenza percentuale del valore del terreno agricolo = 21,925% dell'importo complessivo dell'indennizzo = (€ 11.605,02 x 21,925%) = € 2.544,40; aliquota 15% = 2.544,40 x 15/100 = 381,65 arr. € 382,00;
- Imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, € 50,00 + € 50,00 = € 100,00; per un totale € 1.298,00;

Di disporre la trasmissione del presente atto al Settore "Risorse Idriche" del Dipartimento regionale Infrastrutture-LL.PP.-Mobilità; al Settore "Gestione e valorizzazione patrimonio immobiliare" del Dipartimento regionale Bilancio, Finanze e Patrimonio, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il presente atto sarà registrato, trascritto e volturato presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate-Territorio di Catanzaro, esonerando il Conservatore da ogni e qualsiasi responsabilità.

Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti della Calabria entro termine di cui al comma 7 dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MARASCO CLAUDIO TULLIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dalla Dirigente
CORALLINI FILOMENA TIZIANA
(con firma digitale)